

(N. 700-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 1<sup>o</sup> dicembre 1949

**Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000  
per l'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di Polizia.**

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge proposto dal Ministro dell'interno di concerto coi Ministri del tesoro e delle finanze, si chiede l'autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di Polizia.

La nota deficienza di locali disponibili, conseguente allo stato di guerra, ha posto l'Amministrazione dell'interno in difficoltà per accasermare forze armate di Polizia.

Sono state svolte trattative col Ministero della difesa e con l'Amministrazione demaniale per la concessione di caserme militari o di altri immobili di proprietà dello Stato, ma per

il ben noto rigidismo che anima tali Amministrazioni, che sono gelose delle rispettive proprietà, non si è giunti a pratici risultati, ostandovi da una parte le legittime resistenze in previsione della riorganizzazione dell'Esercito in corso, la necessità dall'altra di Amministrazioni di dover usufruire degli immobili di propria pertinenza ed in altri casi infine l'inopportunità di incontrare spese di sistemazione costose e non rispondenti alle necessità specifiche del servizio.

In alcune località poi, nelle quali faceva difetto la disponibilità di immobili demaniali, si è dovuto, per far fronte a pressanti ed inde-

rogabili necessità, procedere all'occupazione di fabbricati privati con carattere di provvisorietà, determinando le legittime reazioni di proprietari, che giustamente reclamano la definizione di situazioni transitorie.

In tali condizioni di cose unica soluzione possibile e conveniente è apparsa quella di procedere all'acquisto di immobili idonei allo scopo, misura che consente di addivenire ad una sistemazione dei locali con particolare riguardo alle necessità funzionali del servizio, con carattere di stabilità ed ovviando all'inconveniente di incontrare spese in proprietà private con obbligo di reintegrazione allo scadere delle locazioni. Per le su esposte considerazioni, ed in omaggio alla necessità di ovviare agli inconvenienti di un ritardo nella sistemazione di un importante servizio pubblico, come quello che viene disimpegnato dai Corpi armati di Polizia, il Ministero dell'interno col disegno in oggetto chiede di essere autorizzato di provvedere all'acquisto di immobili privati da adibire a tale scopo.

La proposta si appalesa meritevole di consenso soprattutto al fine di regolarizzare la posizione di quei proprietari privati, che avendo concesso i locali con carattere di provvisorietà giustamente reclamano che venga definita una situazione così precaria.

Va da sè che gli acquisti dovranno essere sottoposti ai necessari accertamenti tecnici degli Uffici competenti per decidere circa la convenienza economica degli acquisti stessi. La spesa, come si è detto, è contenuta nella somma di lire 100.000.000, che è stata concordata col consenso dei Ministeri finanziari ed il relativo onere finanziario trova la sua sede nello stanziamento iscritto al capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'interno per l'esercizio finanziario in corso, a suo tempo approvato.

Si propone quindi l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

BARACCO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per provvedere all'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia.

### Art. 2.

Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.